

**COMMISSIONE SPECIALE PER LA RATIFICA DEI DECRETI LEGISLATIVI
EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELLA COSTITUENTE**

X.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 2 MARZO 1950

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RESTA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		SCHIRATTI	87, 88, 89, 90, 92, 93
PRESIDENTE	82	MARTINO GAETANO	88, 92
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e stralcio di decreti legislativi</i>):		<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2 (Stralcio): Costituzione e ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità (520-33)</i>	93
Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520)	82	MARTINO GAETANO	93
PRESIDENTE	82	PRESIDENTE	93
<i>Decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 (Discussione e ratifica con modificazioni): Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. (520-19)</i>		<i>Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844 (Discussione e ratifica con modificazioni): Proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni (520-29)</i>	93
<i>Decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242 (Stralcio, discussione e ratifica). Modificazioni ai decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114, contenente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, e 5 marzo 1948, n. 121, contenente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole. (520-19)</i>	82	PRESIDENTE	93, 94
PRESIDENTE 82, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93		TITOMANLIO VITTORIA, Relatore	94
DE' COCCI, Relatore 82, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93		<i>Decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38 (Stralcio, discussione e ratifica): Istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) (520-31).</i>	
CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste	84, 87, 88, 92, 93	<i>Decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547 (Discussione e ratifica con modificazioni): Modificazioni al decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A. N. A. S.) (520-31)</i>	95
MARENGHI	85, 86, 88, 91	PRESIDENTE	95
BASILE	86, 88	Votazione segreta:	
AMENDOLA PIETRO	86	PRESIDENTE	99
GERMANI	86, 90, 91, 92, 93		

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

La seduta comincia alle 9,45.

DE' COCCI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(È approvato).

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto che il deputato Tiotomanlio Vittoria sostituisce il deputato Molinaroli.

Seguito della discussione del disegno di legge Ratifica, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (520).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 520.

Continuiamo lo stralcio, l'esame e la discussione di decreti legislativi.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina. (520-19).

PRESIDENTE. Iniziamo la discussione sulla ratifica del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernente provvidenze a favore della piccola proprietà contadina, del quale è stato già approvato lo stralcio.

L'onorevole De' Cocci, relatore, ha facoltà di riferire in proposito.

DE' COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, non credo sia il caso di dilungarsi molto per illustrare l'importanza del decreto legislativo sottoposto al nostro esame per la ratifica.

L'importanza del provvedimento è documentata anche dal fatto che da più parti sono giunte pressioni per la sua ratifica con modificazioni, soprattutto per quanto riguarda la proroga della sua efficacia.

Al Senato, ad esempio, una proposta di legge del senatore Romano propone appunto una proroga delle disposizioni del decreto legislativo in esame.

Questo è uno dei più importanti provvedimenti che nel campo agrario hanno preluso un po' ad una vera e propria riforma agraria e tutte le correnti politiche democratiche sono

ormai d'accordo sulla necessità di diffondere la piccola proprietà, sproletarizzando sempre più i lavoratori di ogni settore e facilitando loro l'accesso alla piccola proprietà. Varie leggi sono state emanate affinché i lavoratori diventino piccoli imprenditori nel settore dell'artigianato e dell'industria, o per facilitare loro l'accesso alla proprietà della casa. Nel settore agricolo, che riguarda la maggior parte dei lavoratori italiani, l'unico provvedimento che incoraggia l'accesso alla piccola proprietà contadina è costituito appunto dal decreto legislativo che è ora sottoposto alla nostra ratifica.

È voto unanime che la riforma agraria non si limiti soltanto alla bonifica ed alla trasformazione agraria dei terreni ed alla valorizzazione delle terre non ancora intensivamente coltivate, ma incida anche sui rapporti giuridici nel senso di incrementare la piccola proprietà, diminuendo così il numero delle grandi proprietà concentrate nelle mani di pochi.

Questo provvedimento, pur non adottando misure coattive nei riguardi della proprietà, mira ad incoraggiare il trapasso della terra dalle mani dei proprietari a quelle dei coltivatori e contempla, a questo scopo, anche l'intervento dello Stato. Ora, norme di questo genere o dovranno venire rielaborate nel quadro della riforma agraria con provvedimento più organico, oppure dovranno venire rielaborate in apposite nuove leggi. Pertanto, io credo che la proroga da tutti auspicata possa essere limitata a due anni, perché nel frattempo si giungerà ad una riforma agraria che regolerà tutta la materia.

I motivi che militano a favore della proroga, oltre che di carattere generale, sono anche di carattere particolare. Prima di tutto, gli stessi modesti fondi messi a disposizione della legge non sono stati utilizzati integralmente, ma solo per poco più della metà, come dimostrano le cifre che il Sottosegretario ci ha fornito. Inoltre la proroga si rende necessaria, perché si tratta di pratiche piuttosto lunghe, che richiedono un'istruttoria da parte degli ispettorati agrari e da parte delle banche, che non sempre si mostrano entusiaste a concedere questi mutui, e soprattutto per la ragione che nell'Italia meridionale molti contadini non sono venuti a conoscenza del provvedimento.

Altra proposta di modifica è quella di portare il contributo dello Stato dal 3 al 4,50 per cento. Il concorso statale del 3 per cento non si è dimostrato affatto sufficiente di fronte al costo delle operazioni di mutuo. Oggi, il col-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

tivatore che vuole acquistare la terra avvalendosi delle agevolazioni previste in questa legge, fra la prudenza degli istituti finanziari e lo scarto delle cartelle, non viene mai a ricevere più del 35-40 per cento di quanto gli abbisogna. Quindi, il contadino o è già ricco, ed allora può fare a meno del contributo, o ha soltanto le proprie braccia, ed allora con tale mutuo non può fare niente.

Portando il contributo al 4,50 per cento si può arrivare ad un limite soddisfacente. L'aumento del contributo statale porterebbe con se automaticamente una maggiore spesa di 50 milioni l'anno per trent'anni, quindi una maggiore spesa globale di 1 miliardo e mezzo. D'altronde, in seguito alle notizie forniteci dal Sottosegretario, anche aumentando il contributo al 4,50 per cento, potremmo fare a meno, almeno per il momento, di ulteriori stanziamenti.

In verità, ulteriori stanziamenti erano stati proposti da varie parti. Per esempio, la Confederazione dei coltivatori diretti aveva richiesto un apposito stanziamento per il contributo dello Stato per i mutui agrari, ma io penso che valga la pena di non affrontare questa spinosa questione, che ci porterebbe nella impossibilità di ratificare il decreto legislativo nei pochi giorni che ci restano a disposizione prima della sua scadenza.

Per quanto riguarda le altre modifiche, l'articolo 1, lettera d), escludeva dai benefici previsti nel decreto legislativo i coltivatori diretti che nel biennio precedente all'acquisto avessero effettuato la vendita di altri fondi rustici. Al riguardo ho proposto un emendamento atto ad attenuare la norma in casi particolari, previo esame da parte della apposita commissione provinciale, dato che può verificarsi il caso che un coltivatore sia indotto alla vendita del proprio fondo perché insufficiente ai bisogni della famiglia e non abbia la possibilità, per la mancanza di altri fondi nella zona, di effettuare arrotondamenti.

Alcuni deputati veneti, fra i quali gli onorevoli Gui, Storchi ed altri, hanno sollecitato un emendamento all'articolo 8, di cui si sente la necessità nel Veneto, e cioè che il rilascio immediato del fondo non dovrebbe avvenire immediatamente, ma dovrebbe verificarsi la proroga prevista dalle leggi normali quando sul fondo si trovino affittuari coltivatori diretti. Questo emendamento dovrebbe eliminare la lotta che si verifica spesso fra il coltivatore diretto, che è già sul fondo come affittuario, e il coltivatore diretto che acquista il fondo e vuole cacciare l'affittuario. Questo sarebbe un incoraggiamento perché l'acquisto del fon-

do avvenisse in primo luogo per opera di chi si trova già sul fondo.

Inoltre, ho proposto di estendere la perdita dei benefici, oltre che nel caso di coltivatore diretto che alieni il fondo acquistato, o nei casi in cui cessi la coltivazione diretta, anche nel caso di divisione ereditaria. Questo per la salvaguardia dell'unità culturale e per evitare la polverizzazione della proprietà.

Lo stesso Ministero dell'agricoltura ha auspicato la aggiunta di un articolo per estendere i benefici del decreto legislativo anche alle vendite con rateazione del pagamento del prezzo effettuato da società di bonifica comunque costituite. La norma potrebbe apparire superflua, però non lo è, dato che mentre la legge 29 luglio 1949, n. 473, estendeva i benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto legislativo a taluni enti di bonifica, per le società per azioni, che non erano esplicitamente previste con questo articolo, sono sorti dei dubbi da parte della Corte dei conti che ha rifiutato di registrare taluni decreti.

Questi emendamenti che ho passato in rassegna credo che possano essere accolti dalla maggior parte di noi. Lo stesso Ministro per l'agricoltura, col quale ho avuto contatti, li ha trovati quasi tutti di sua completa soddisfazione, e credo che l'onorevole Sottosegretario, salvo sue particolari opinioni, potrà confermarli.

Ora, vorrei sottoporre all'attenzione dei colleghi altri due punti, sui quali il Ministro per l'agricoltura personalmente dissentiva. Uno di questi punti riguarda il diritto di prelazione. La cosa migliore sarebbe di inserire qui una norma di carattere generale sul diritto di prelazione: potremmo prendere l'articolo contenuto nella legge sui contratti agrari e metterlo come articolo aggiuntivo in questa legge. Se non si vuole giungere a qualcosa di così generale, io proporrei che almeno all'articolo 5, là dove si parla delle vendite effettuate dallo Stato, dalle provincie o dai comuni, si ammetta un diritto di prelazione. Basterebbe quindi la seguente aggiunta: « Ai coltivatori diretti che si trovino già sul fondo è riconosciuto il diritto di prelazione ». E poiché alcuni avevano prospettato il caso di coltivatori diretti che avevano visto espropriato il proprio fondo per cause di guerra, non sarebbe male aggiungere la seguente espressione: « Il diritto di prelazione dovrà essere accordato ai coltivatori, per i fondi di cui erano proprietari, espropriati per ragioni militari o comunque connesse ad eventi bellici ».

Inoltre, onde stimolare l'iniziativa privata e ridurre le necessità di intervento dello Stato,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

io suggerirei di modificare l'articolo 11, al fine di renderlo ancora operante, in questo senso:

« Nella eventualità che ai proprietari venga concesso un margine di tempo per vendere o cedere in enfiteusi i terreni eccedenti il limite che potrà venire segnato da disposizioni limitatrici della proprietà fondiaria, le superfici di terreno alienate ai sensi della presente legge ed entro i termini che saranno fissati dalla disposizione di cui sopra, verranno computati ai fini dell'applicazione delle disposizioni stesse ».

Il Ministro è contrario. Ora, mediante le modifiche all'articolo 11 si tratterebbe di concedere ai proprietari di poter vendere o cedere in enfiteusi, entro determinati periodi di tempo, i terreni eccedenti il limite che verrà eventualmente segnato.

Noi dobbiamo stabilire questo diritto di prelazione. Se noi aspettiamo che esso venga sancito dalla legge sui contratti agrari, dovrà passare ancora un anno, in attesa che la legge venga approvata dalla Camera e dal Senato.

Inoltre propongo lo stralcio e la ratifica senza modificazioni del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, il quale reca fra l'altro modifiche al secondo comma dell'articolo 1 di questo decreto legislativo, estendendo i benefici in esso previsti anche al Lazio e alla Toscana.

Vi è poi in corso una proposta di legge del deputato Castelli Avolio, il quale si preoccupa che per l'Italia meridionale, secondo il secondo comma dell'articolo 1 di questo decreto legislativo, si intenda anche l'Abruzzo e il Molise. Mi sembra pacifico che anche l'Abruzzo e il Molise rientrino nell'Italia meridionale, ma l'onorevole Castelli Avolio sostiene che in alcuni casi vi sono stati dei dubbi d'interpretazione. Inoltre egli desidera che la sua proposta di legge proceda per conto suo.

Non ho altro da aggiungere. Raccomando ai colleghi di procedere alla ratifica del decreto legislativo e, possibilmente, all'approvazione degli emendamenti proposti, ricordando ancora una volta che l'efficacia di questo importante decreto scade il 20 marzo prossimo.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei far presente alla Commissione che ci troviamo dinanzi a un provvedimento che ha carattere di urgenza, ma che, fin dalle sue origini, non aveva inteso risolvere la questione della formazione e della tutela della piccola proprietà, e con il quale, in via eccezionale, si è cercato di avere a disposizione due fondi. Il primo è di 3 mi-

liardi, per concorrere al pagamento degli interessi dei mutui da concedersi ai coltivatori diretti per l'acquisto dei terreni; l'altro fondo è di 2 miliardi, per sussidi, a norma delle leggi di bonifica, per spese di opere di miglioramento fondiario nei fondi acquistati.

Il provvedimento scade il 20 marzo prossimo; noi chiediamo la proroga di due anni come limite massimo, perché speriamo che per quel tempo il potere legislativo abbia avuto modo di adottare delle disposizioni a carattere, se non permanente, almeno durevole, cioè delle disposizioni organiche e sufficienti per risolvere almeno per un certo tempo in via definitiva la questione della piccola proprietà.

Abbiamo diversi mezzi per raggiungere questo obiettivo. Il progetto di riforma fondiaria fra una quindicina di giorni o forse prima verrà presentato al Consiglio dei Ministri: in relazione alla riforma fondiaria abbiamo la possibilità di presentare provvedimenti speciali per la piccola proprietà, ed in questi provvedimenti potremo discutere le misure più convenienti per aiutare e diffondere la piccola proprietà contadina. Non dimentichiamo, quindi, che ci troviamo dinanzi ad un provvedimento contingente e transitorio.

Quali modifiche del decreto legislativo n. 114 chiediamo noi in sede di ratifica? Chiediamo la modifica di due o tre articoli senza toccare il resto della legge.

Se invece ci vogliamo addentrare in discussioni e in proposte che involgono una discussione che va al di là degli obiettivi piuttosto modesti che si prefigge il decreto n. 114, rischieremo di vedere queste proposte respinte oppure modificate e corrette dalla Commissione del Senato.

In questo caso il disegno di legge, con le relative modifiche, dovrebbe tornare all'esame di questa Commissione. Passerà così il termine del 20 marzo ed il provvedimento non avrà più alcun valore.

Qui non vi sono soltanto le questioni sollevate dall'onorevole relatore. Se dovessimo discutere sulla valorizzazione e diffusione della piccola proprietà coltivatrice, andremmo molto lontano, in quanto non basterebbero i provvedimenti accennati dal relatore. Infatti la piccola proprietà va aiutata con la direzione tecnica: dovremmo formare dei consorzi obbligatori di produzione attraverso i quali mettere la piccola proprietà contadina in condizioni di meccanizzarsi. Dovremmo insomma assistere la piccola proprietà contadina e metterla in condizioni di creare essa stessa quella piccola industria attinente all'agricoltura per-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

valorizzare e difenderne i prodotti. È, quindi, un campo vastissimo.

Pertanto prego la Commissione di restare nell'ambito modesto che ci siamo proposto, onde metterci in condizioni di prorogare il decreto n. 114 e di assorbire i fondi che a favore di questa legge avevamo stanziati, estendendo i benefici relativi a questo decreto legislativo anche ai casi considerati nella legge 29 luglio 1949, n. 973, di iniziativa del senatore Piemonte.

Il decreto n. 114 consentiva di concorrere con la prima parte dei fondi di cui all'articolo 10, cioè con 3 miliardi da suddividere nella misura di 100 milioni all'anno per 30 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1947-48, limitatamente ai mutui che il piccolo proprietario doveva contrarre per l'acquisto del proprio fondo. Si è constatato però che questo decreto legislativo è rimasto inoperante per circa 2 anni. Dei 100 milioni messi a disposizione per l'esercizio finanziario 1947-48, a tutto il 20 febbraio scorso erano stati impegnati per acquisti solo lire 7.628.617. E badate che il Ministero aveva messo oltre 59 milioni l'anno a disposizione di diversi istituti di credito del Piemonte, della Lombardia (Cassa di risparmio delle provincie lombarde), nonché dell'Istituto federale delle Venezie. Ripeto, su un totale di 59 milioni già messi a disposizione di questi istituti, le operazioni fatte complessivamente dagli istituti stessi comportavano l'esigua somma di 7 milioni. Ecco perché desideriamo che sia prorogato il termine di questa legge senza disturbare il Tesoro, in quanto abbiamo attualmente a nostra disposizione una somma che ci permetterà di rendere veramente efficace l'azione che deriva da questa legge. In seguito, una volta prorogato il decreto n. 114, vedremo se è necessario chiedere ulteriori fondi al Tesoro.

Non appena assunti il mio attuale incarico al Ministero dell'agricoltura, mi occupai della questione ed osservai che alcuni istituti erano disposti non soltanto a fare mutui, ma a cedere le proprietà, come ad esempio l'Istituto federale delle Venezie che aveva ed ha tuttora la possibilità di cedere delle zone bonificate a coltivatori diretti anche associati.

Se a Gorizia si potesse realizzare questo, noi risolveremmo una questione che avrebbe anche un carattere politico, perché andremmo incontro agli istriani e costituiremmo delle colonie istriane sul confine che avrebbero un carattere politico di grande importanza. Però l'Istituto predetto non era autorizzato a far questo in quanto il contributo dello Stato era ammesso soltanto per i mutui. Feci presente

al ministro Segni che era opportuno modificare il decreto legislativo affinché il contributo dello Stato fosse esteso anche ai proprietari che consentissero a vendere con pagamento rateizzato: in tal modo avremmo dato un incentivo ai proprietari per favorire questo sistema di vendita.

Però, purtroppo, la burocrazia frapponeva ostacoli allo studio ed alla preparazione del disegno di legge e, visto il ritardo, presi accordi con alcuni senatori ed a mezzo dell'onorevole Piemonte si varò la nota proposta di legge.

La legge 29 luglio 1949, n. 473, ha limitato però il contributo dello Stato soltanto agli istituti e agli enti di colonizzazione che vendano terreni con pagamenti rateali. Le ragioni per far ciò vi erano, ma esistono anche delle società di bonifica, quali ad esempio i « Fondi rustici », società un tempo sottoposta al controllo del Ministero dell'agricoltura. I « Fondi rustici », come altre società di bonifica, hanno reso dei notevoli servizi ma, pur avendo ricevuto benefici dallo Stato nelle bonifiche che hanno compiuto, si trovano nella impossibilità di procedere a queste operazioni.

Pertanto, d'accordo con il rappresentante della Commissione del Senato e col ministro Segni, abbiamo formulato la proposta (e ci auguriamo che questa Commissione la prenda in considerazione) che fosse modificato anche il relativo articolo della legge 20 luglio 1949, n. 973, allo scopo di estendere il concorso dello Stato, oltre che ai consorzi, agli enti di colonizzazione e di bonifica integrale e alle società costituite da tali enti, anche alle società di bonifica.

Mi sembra che, limitate le modifiche soltanto a questi due o tre punti, la legge possa conservare il suo carattere di provvedimento eccezionale in attesa che per la piccola proprietà contadina si studino adeguati provvedimenti che risolvano in pieno il problema della piccola proprietà che sta a cuore a tutti noi. Come ha giustamente osservato l'onorevole relatore, oggi non esistono più dissensi su questo punto fra i vari partiti politici: tutti sono ormai d'accordo nel riconoscere il valore sociale, economico e giuridico della piccola proprietà ed il dovere che allo Stato incombe di assisterla, tutelarla e diffonderla.

MARENGHI. Siamo perfettamente d'accordo col Sottosegretario per quanto riguarda gli scopi di questa legge e siamo anche d'accordo per la proroga dei due anni.

Il Sottosegretario ha detto che poca parte dei fondi messi a disposizione è stata utiliz-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

zata, e questo potrebbe far credere che i contadini non abbiano inoltrato domanda per beneficiare di questo decreto legislativo. In pratica, le cose stanno diversamente. Non è che i contadini non ricorrano ai benefici previsti dal decreto, ma sta di fatto che attualmente gli istituti di credito concedono i mutui, per la formazione della piccola proprietà contadina, in gran parte sui fondi ordinari che hanno in dotazione. Quasi sempre questi istituti fanno mutui a breve scadenza, dimodoché i fondi che mettono a disposizione per l'attuazione della legge sono sempre piccoli. Quindi, i contadini fanno la domanda e l'istituto non concede il mutuo. Ora noi proporremo un ordine del giorno nel senso che gli istituti debbono stabilire appositi stanziamenti da impiegarsi esclusivamente per la formazione della piccola proprietà contadina, prescrivendo che i fondi siano controllati dall'Ispettorato compartimentale agrario. Vi sarebbe allora la tranquillità che ogni istituto di credito possa avere una somma da erogarsi per l'applicazione della legge.

Inoltre, per facilitare acquisti di fondi a contadini che hanno risparmiato in questi anni, senza ricorrere al mutuo o ricorrendovi solo in minima parte, noi proporremo che il primo comma dell'articolo 1 venisse così modificato:

« Le compravendite e le cessioni in enfiteusi dei fondi rustici che si effettuano nel periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette alla imposta fissa di registro e a quella fissa ipotecaria... ».

Quindi, proporremo di sostituire all'imposta normale una imposta fissa.

Poi, per quanto riguarda i contributi che vengono concessi a questi nuovi acquirenti per i miglioramenti fondiari, noi proporremo che, nel caso di formazione di nuova unità poderale, fossero date maggiori agevolazioni di quelle stabilite nella legge sulla bonifica, la quale fissa in media un contributo del 33 per cento sulle spese. Noi proporremo che in questi casi, cioè quando il contadino acquista il terreno nudo, si applicassero le disposizioni del decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, che eleva detto contributo ad una misura superiore al 33 per cento (mi pare che arrivi fino al 46 per cento).

Per quanto riguarda poi le vendite e le cessioni fatte a cooperative che si impegnano alla conduzione collettiva del fondo, noi proporremo che si imponga, quando si tratti di una azienda di una certa importanza ed

entità, un tecnico agricolo nella direzione dell'azienda stessa. Non si può pensare che lo Stato, che dà sì larghi contributi per la formazione delle proprietà condotte dal contadino o in forma associata, si disinteressi completamente dell'esito della gestione.

BASILE. Circa la proposta dell'onorevole De' Cocci di modificare l'articolo 11, desidererei che il Sottosegretario chiarisse l'intendimento del Ministero al riguardo.

Inoltre, per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Marengi di modificare l'articolo 1 nel senso di far diventare fissa una imposta normale, bisognerebbe coordinare la disposizione con quella del comma secondo, che prevede alcune facilitazioni per l'Italia meridionale, perché altrimenti l'Italia meridionale si troverebbe in condizione di svantaggio.

MARENGHI. Io ne proporrei la soppressione.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di limitare gli emendamenti al minimo indispensabile, per consentire una celere procedura nell'approvazione della legge. Inoltre pregherei i colleghi di fare pervenire gli emendamenti almeno un giorno prima alla segreteria della Commissione. È difficile discutere in sede legislativa di emendamenti che possono avere una importanza fondamentale senza averli esaminati prima.

AMENDOLA PIETRO. Poiché alcuni colleghi della Commissione per l'agricoltura hanno avanzato riserve su questo decreto, vorrei sapere se sia possibile chiedere con estrema urgenza il parere della suddetta Commissione. Questo soprattutto in relazione all'articolo 11.

GERMANI. Poiché questo decreto legislativo cessa di aver vigore il 20 marzo, non credo che abbiamo il tempo di sentire la Commissione dell'agricoltura, discuterlo successivamente nella nostra Commissione e avere inoltre l'approvazione del Senato entro tale termine.

PRESIDENTE. Faccio presente all'onorevole Amendola l'estrema urgenza dell'approvazione di questa legge. Se noi sospendiamo per chiedere il parere della Commissione di agricoltura, facciamo scadere i termini.

DE' COCCI, *Relatore*. L'articolo 11, con le modifiche da me proposte, rappresenta forse l'unica spinta per indurre i proprietari a vendere le loro terre ai coloni che attualmente le lavorano. Prego i colleghi di volerlo esaminare.

Il Ministro Segni, con il quale personalmente ho conferito, è, come ho già detto, contrario, perché in questa norma vede quasi un incoraggiamento per il proprietario ad elu-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

dere i limiti fissati dalla riforma agraria. Io invece, lo ripeto, vedo in questo articolo l'unica spinta che può avere il proprietario a vendere al coltivatore diretto anziché ad altri, incrementando in tal modo la piccola proprietà contadina.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Faccio presente che l'articolo 11 favoriva la vendita di terreni per la formazione della piccola proprietà contadina stabilendo che non si terrà conto, nell'applicazione del limite che sarà fissato dalla riforma fondiaria, di una superficie pari a quella dei terreni venduti. Però questa disposizione è già scaduta, in quanto tale facoltà si poteva esercitare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Che diritto avremmo noi di riesaminare la questione? A mio avviso questa facoltà e questo beneficio sono stati riconosciuti sotto il riflesso economico, sociale, politico. Non so se la Commissione oggi abbia il diritto di fare una nuova concessione su un diritto che è perento.

Indipendentemente da ciò, approssimandosi la presentazione del disegno di legge sulla riforma fondiaria, ritengo che una disposizione come questa potrà essere tenuta presente dalla Camera quando prossimamente, forse prima di quanto pensi, si troverà di fronte a proposte concrete.

PRESIDENTE. Vista la richiesta dell'onorevole Amendola, che richiama la nostra attenzione sulla portata dell'articolo 11, e visto il parere contrario del Governo che ha espresso l'opportunità che questa norma trovi collocazione nella legge che regolerà la riforma fondiaria, vorrei invitare l'onorevole De' Cocci a non insistere sull'emendamento.

DE' COCCI, *Relatore*. Aderisco all'invito del Presidente. Nel presentare quell'emendamento volevo agevolare i coltivatori in quanto oggi nessuna pressione vi è sui proprietari a vendere la terra al coltivatore diretto. Comunque, non insisto.

SCHIRATTI. Desidero chiedere dei chiarimenti all'onorevole Sottosegretario.

Ho sentito che dei fondi stanziati al capitolo 100 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura sono stati usufruiti soltanto 7 milioni e 600 mila lire. Domando: cosa si è fatto del resto? Poiché gli stanziamenti incominciano a decorrere dallo stato di previsione 1947-48, abbiamo dei residui attivi dell'esercizio 1947-48 e dell'esercizio 1948-49. Ripeto: che se ne è fatto?

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono disponibili.

SCHIRATTI. E in base a quale disposizione, dato che la legge sulla contabilità dello Stato non vi consente di mantenerli sulla contabilità del vostro Ministero, se non per un mese dalla chiusura dell'esercizio, potete disporre?

Su questo punto è bene intendersi. Capisco — mi scusi l'onorevole Sottosegretario — che in passato si facevano le cose un po' in famiglia, ma poiché la Commissione finanze e tesoro si è ribellata (dicendo: se si crede di adottare un altro sistema, allora si riformi la legge sulla contabilità dello Stato!), tutti siamo tenuti a rispettare quella legge e dicendo « tutti » intendo il potere esecutivo ed il potere legislativo.

Perciò pongo il quesito: che ne facciamo? A mio avviso, quelli indicati dal Sottosegretario non sono fondi disponibili ai fini della nostra legge poiché attengono ai due bilanci.

Ha detto l'onorevole Sottosegretario che dei 100 milioni annui sono stati posti a disposizione di certi organismi circa 59 milioni. E degli altri 41 milioni cosa è avvenuto?

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Gli istituti che ho citato hanno detto: abbiamo trattative di operazioni in corso che ci impegnerebbero a richiedere a codesto Ministero la somma complessiva di 59 milioni. Allora noi abbiamo invitato gli istituti a comunicarci le operazioni, perché ogni pratica viene esaminata dal Ministero dell'agricoltura che deve emettere un decreto per ogni operazione. Ebbene, dal complesso dei decreti, al 20 febbraio risultava — e la mia indagine è stata molto accurata — che erano stati impegnati solo 7.628.817. lire.

SCHIRATTI. E un'assegnazione che voi avete fatto sulla carta agli istituti di credito oppure è un trasferimento reale di fondi dalla, chiamiamola così, vostra cassa a quella di codesti istituti?

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Noi abbiamo emesso decreti di concessione ai singoli istituti per un ammontare complessivo di lire 7.628.817 lire. Avendo 59 milioni sulla carta abbiamo detto agli istituti: siete autorizzati a fare le operazioni. Noi abbiamo accolto le proposte di tutti.

SCHIRATTI. Questo è ancora peggio.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Però adesso abbiamo in elaborazione delle pratiche che presto assorbiranno in poco tempo tutti i fondi restanti, per cui dovremo chiedere altri stanziamenti.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

SCHIRATTI. Vorrei chiedere un altro chiarimento: al capitolo 130 trovo stanziato un miliardo, che rappresenta la metà di quei 2 miliardi di cui al secondo comma dell'articolo 10. Il primo miliardo fu stanziato nel bilancio 1948-49; il secondo miliardo è stato stanziato nel bilancio 1949-50. Non posso pretendere di conoscere dove è andato a finire il miliardo stanziato nell'esercizio in corso, ma vorrei sapere cosa è successo del miliardo stanziato nel bilancio già chiuso.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Sono spiacente, ma non ho gli elementi.

PRESIDENTE. È in corso un disegno di legge del Governo, in base al quale sarà consentito al Parlamento di disporre dei residui degli esercizi precedenti, derogando così all'articolo 274 della legge sulla contabilità generale dello Stato. Ai sensi di questo disegno di legge, che verrà presentato fra non molto, il Parlamento e l'esecutivo potranno disporre di un tempo maggiore di quel mese rigoroso di cui parlava l'onorevole Schiratti. Pertanto l'onorevole rappresentante della Commissione finanze e tesoro può non avere eccessive preoccupazioni in merito a questo punto.

SCHIRATTI. Così si risolverebbe il problema.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede più di parlare, passiamo all'esame delle modificazioni proposte al decreto in esame.

Pongo innanzi tutto in votazione la proposta del relatore di stralciare anche il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, che modifica i decreti legislativi 24 febbraio 1948, n. 114 e 5 marzo 1948, n. 121.

(È approvato).

Avverto che il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, testé stralciato, verrà ratificato, unitamente al decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, col disegno di legge numero 520-19.

Pongo allora in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, è ratificato senza modificazioni.

« Il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvato).

Il primo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 114 è così formulato:

« Le compravendite e le concessioni in enfiteusi di fondi rustici, che si effettuano nel

periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono soggette all'imposta normale di registro e all'imposta ipotecaria normale, ridotta a metà, se si verificano le seguenti condizioni:

a) che il compratore o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;

b) che il compratore o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici, ovvero che l'acquisto sia fatto per arrotondamento della proprietà rustica del compratore o enfiteuta, quando questa sia insufficiente all'impiego della mano d'opera delle famiglie di essi;

c) che il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine, avuto riguardo alla destinazione culturale ed all'imponibile catastale;

d) che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici ».

Vi è innanzi tutto l'emendamento dell'onorevole De' Cocci il quale propone di sostituire alla parola « due », l'altra « quattro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Vi è, ora, l'emendamento Marenghi, riguardo al quale ritengo che esso comporti la necessità di chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, dato che questa proposta prevede una tassa fissa di registro, e non una normale tassa.

BASILE. Siccome si tratta di entrate di poca entità, io ritengo che la Commissione finanze non dovrebbe opporre difficoltà.

PRESIDENTE. Mi sembra però che il parere della Commissione finanze e tesoro sia assolutamente necessario.

SCHIRATTI. Se si insistesse, io dovrei chiedere la sospensiva, perché ritengo che bisognerebbe sentire il parere della Commissione finanze e tesoro; e ciò senza contare che andremmo a suscitare un ginepraio. Come facciamo, infatti, ad estendere il beneficio a quelli che hanno già pagato?

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Canevari, a nome del Governo, dichiara di non poter accettare *sic et simpliciter* l'emendamento.

MARENGHI. Io non posso ritirare la proposta, che è stata formulata in una riunione di due mila contadini.

MARTINO GAETANO. Si potrebbe presentare la proposta sotto forma di una proposta di legge di iniziativa parlamentare.

MARENGHI. D'accordo: allora, ritiro l'emendamento.

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

PRESIDENTE. All'articolo 1, primo comma, vi è inoltre il seguente emendamento dell'onorevole De' Cocci che propone di sostituire il testo della lettera *d*) con il seguente:

« che il compratore o l'enfiteuta non abbia, nel biennio precedente al contratto, venduto altri fondi rustici, salvo casi particolari da esaminarsi da parte della Commissione provinciale di cui al penultimo capoverso del presente articolo ».

DE' COCCI, *Relatore*. Molti coltivatori diretti che non hanno una proprietà sufficiente alle esigenze familiari e non hanno la possibilità di arrotondarla, sono stati costretti a venderla per gravi bisogni. Diamo loro la valvola di sicurezza di questa Commissione provinciale. Io ne ho parlato privatamente al Ministro Segni, che mi ha fatto presente di aderire.

SCHIRATTI. Il pericolo è uno solo: che attraverso questo emendamento non si inserisca una valvola di speculazione. Io vorrei che restasse agli atti questa mia dichiarazione, e cioè che il criterio in base al quale deve procedere l'esame di questi casi deve essere rivolto prevalentemente al fine di evitare una speculazione da parte di coloro che chiedono questa applicazione eccezionale.

DE' COCCI, *Relatore*. Questa norma riguarda essenzialmente il caso di un coltivatore diretto che è stato indotto alla vendita del proprio fondo perché insufficiente ai bisogni della famiglia. Vorrei che questa mia precisazione fosse messa a verbale.

SCHIRATTI. Per evitare la speculazione, il suo emendamento dovrebbe essere precisato.

DE' COCCI, *Relatore*. Esprimiamo il voto che venga emanata una circolare in senso restrittivo.

PRESIDENTE. Penso sia meglio esprimerlo nel senso che ha indicato l'onorevole Schiratti, e cioè che venga evitata la speculazione.

Con questa intesa, pongo in votazione l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Inoltre all'articolo 2, attualmente così formulato:

« Nel caso di acquisto previsto dall'articolo precedente possono essere concessi mutui al compratore, a' termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760.

« Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al tre per cento, sarà cor-

risposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo.

« Le suddette disposizioni si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione fra i soci.

« Si applicano pure nel caso che, in seguito a divisione del fondo fra i soci, si proceda al frazionamento del mutuo ».

l'onorevole De' Cocci propone di sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per i detti mutui il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi, il cui limite massimo è elevato al 4,50 per cento, sarà corrisposto per trent'anni, indipendentemente dalla durata convenuta del mutuo ».

SCHIRATTI. Purché lo stanziamento resti fisso, non ho nessuna opposizione da fare all'elevazione del limite dal 3 al 4,50 per cento. Praticamente, vi sarà una agevolazione superiore a favore di coloro che la chiederanno, ma vi sarà un numero inferiore di coloro che potranno approfittarne, dato che lo stanziamento resta fisso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la modifica al secondo comma dell'articolo 2 nel testo testé letto.

(È approvata).

Vi è ora la proposta del relatore di modificare l'articolo 5.

DE' COCCI, *Relatore*. Ritiro questa mia proposta di modifica.

PRESIDENTE. Sempre all'articolo 5 vi è una proposta di modifica del Governo all'ultimo comma, attualmente del seguente tenore:

« I Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste, nel periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, procederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato, da destinare alla formazione di proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo ».

Dato che il termine di sei mesi per fare l'inventario dei beni dello Stato destinati a formare la piccola proprietà contadina è scaduto, e non si è proceduto a tale inventario, il Governo propone, per questo comma, il seguente nuovo testo:

« I Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, provvederanno alla determinazione dei beni patrimoniali dello Stato da de-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

stinare alla formazione della piccola proprietà contadina, con particolare riguardo ai beni confiscati in dipendenza delle sanzioni punitive contro il fascismo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

All'articolo 8, il cui testo attuale è il seguente:

« Fatta eccezione delle servitù prediali, i diritti di godimento o di garanzia esistenti sui fondi acquistati secondo le norme del presente decreto sono soddisfatti sul prezzo.

« I contratti di affitto esistenti sui fondi acquistati o concessi in enfiteusi cessano di avere vigore col cessare dell'anno agrario in corso o con la fine dell'anno successivo, se la vendita o la concessione enfiteutica non avvenga almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno agrario.

« Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle migliorie a norma di legge o di contratto »,

l'onorevole De' Cocci propone di aggiungere il seguente comma dopo il secondo:

« Tale disposizione non si applica quando il contratto di affitto esistente sul fondo acquistato sia intestato ad affittuari coltivatori diretti o agli affittuari di cui al terzo comma del primo articolo della legge 25 giugno 1949, n. 353 ».

GERMANI. Sono contrario a questa norma. Si tratta di un'eccezione alla disciplina dei contratti agrari e non mi sembra opportuno approvarla in sede di ratifica di un decreto legislativo.

PRESIDENTE. Indubbiamente tale articolo tocca la disciplina dei contratti agrari.

DE' COCCI, *Relatore*. Io personalmente non sono molto attaccato a questo emendamento. Come ho già detto, l'esigenza è molto sentita nel Veneto, perché dicono che fra due coltivatori diretti è meglio agevolare quello che è già sul fondo. Comunque, personalmente non insisto.

SCHIRATTI. Io mi sarei opposto.

PRESIDENTE. Allora, poiché l'onorevole De' Cocci non insiste, passiamo all'articolo 9, che egli propone di modificare in questo senso:

« L'articolo 9 è modificato con l'aggiunta, dopo il primo comma, del seguente nuovo comma:

« Le disposizioni del precedente comma, per lo stesso periodo di 10 anni, si applicano

anche in caso di divisione del fondo acquistato ».

DE' COCCI, *Relatore*. Il primo comma dell'articolo 9 ha lo scopo di impedire che uno compri con l'aiuto dello Stato e poi venda e faccia una speculazione. Il comma aggiuntivo si estende anche al caso di divisione del fondo acquistato. Avviene, nei casi di divisione ereditaria, che non solo si dividono i terreni in proprietà insufficienti, ma addirittura si dividono i mattoni della casa colonica. Quindi, lo Stato fa delle spese per creare delle unità poderali sufficienti e poi non raggiunge tale scopo.

È questo un primo principio di una legge che dovrebbe farsi sui beni di famiglia. Il Ministro Segni ritiene che sarebbe una legge importantissima e che dovrebbe essere oggetto di iniziativa parlamentare, per impedire che le unità create con l'aiuto dello Stato poi si polverizzino.

GERMANI. Le considerazioni fatte dall'onorevole De' Cocci sono molto importanti: si tratta, in sostanza, di non dividere ciò che a malapena è sufficiente per un solo nucleo familiare. Però, se la famiglia aumenta, perché dobbiamo costringerla a rimanere sul fondo?

DE' COCCI, *Relatore*. Ma il fondo è indivisibile.

GERMANI. Potremmo introdurre un'eccezione stabilendo che le disposizioni si applicano anche nel caso di divisione del fondo acquistato purché, mediante la divisione, si realizzi una unità colturale sufficiente alla lavorazione di una famiglia.

Infatti, se il fondo è coltivato intensivamente e fa fronte alle esigenze di più famiglie, perché non frazionarlo?

DE' COCCI, *Relatore*. L'acquirente gode delle agevolazioni soltanto se l'Ispettorato agrario certifica che il fondo venduto è idoneo alla formazione di piccole proprietà contadine. Quindi il fondo dovrebbe essere né troppo grande né troppo piccolo.

SCHIRATTI. Il criterio che ispira l'emendamento dell'onorevole De' Cocci è chiaro ed accettabile, ma la formulazione che egli suggerisce può dar luogo a non lievi inconvenienti.

Si possono verificare due ipotesi. Anzitutto quella di una piccola unità contadina che, attraverso il suo lavoro, riesce a trasformare una coltura quasi estensiva in una coltura intensiva talché da questa trasformazione sul fondo possano trovar lavoro due famiglie anziché una. Far decadere dai benefici questa

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

famiglia vuol dire arrecare un danno proprio al lavoro.

Seconda ipotesi. Può avvenire che nel decennio la famiglia — attraverso il suo lavoro — riesca ad acquistare altri fondi senza il beneficio dello Stato. Muore il capo-famiglia ed i coltivatori vogliono costituire due unità contadine. Perché volete impedire la formazione di queste unità a costoro che sono riusciti ad estendere la proprietà con il proprio lavoro? In questo modo si vengono a colpire i migliori lavoratori.

GERMANI. La materia è molto delicata. Poiché l'onorevole De' Cocci ha accennato ad una disciplina del bene di famiglia che dovrebbe venire successivamente, ritengo sia opportuno rinviare questo emendamento in sede più opportuna, onde studiare compiutamente la proposta.

Il Codice civile prevede, in alcuni articoli, la minima unità culturale, ma la prevede ipoteticamente rinviando la materia ad una legge che non è mai sopravvenuta. Nell'Alto Adige abbiamo l'esperienza di proprietà che sono indivisibili e che possono essere divise soltanto con un atto del Governo o della Regione.

È una materia che va studiata a fondo e non sono d'accordo di approvare in questa sede l'emendamento. La cosa va studiata soprattutto sul piano tecnico, anche perché quanto più si moltiplica la proprietà tanto meglio è. Inoltre è sempre preferibile intensificare la coltivazione e rendere possibili le divisioni.

DE' COCCI, *Relatore*. Non insisto neppure su questo emendamento. Comunque è un'esigenza sentita e che va soddisfatta con una norma di legge, per non arrivare alla polverizzazione della proprietà.

MARENGHI. Nel caso della costituzione di nuove unità poderali, dovrebbero essere concessi agli acquirenti del terreno i contributi nella misura di cui al decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, per i lavori di ricostruzione e di riparazione delle opere di miglioramento fondiario distrutte o danneggiate da eventi bellici. Questo decreto legislativo prevede, infatti, dei contributi abbastanza elevati.

PRESIDENTE. Lei vuole inserire questo concetto nella legge?

MARENGHI. Sì. Noi vorremmo destinare il beneficio dei 2 miliardi previsti dall'articolo 10 non solo per sussidi a norma delle leggi di bonifica, ma anche per sussidi a norma del successivo decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33.

GERMANI. Preciso che il decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, contempla il sussidio dello Stato fino ad un massimo del 45 o del 60 per cento. Viceversa, l'articolo 10 fa riferimento alle leggi di bonifica, e quindi si deve intendere il contributo dello Stato limitato al 33 per cento. Ora, mi sembra, l'onorevole Marenghi propone che la partecipazione dello Stato sia elevata al limite del 60 per cento.

Ho parlato col ministro ed egli mi ha detto che questo 60 per cento è stato ritenuto utile per i casi speciali previsti dal decreto legislativo 22 giugno 1946, n. 33, cioè per aziende che siano state distrutte e per le quali vi sia il risarcimento dei danni di guerra, e anche per i casi previsti dal decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 281, ossia per le opere inerenti alla irrigazione privata o trasformazione di competenza privata in Puglia e in Lucania, ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità. Ma per quanto riguarda il provvedimento che stiamo esaminando, il Ministro mi ha dichiarato che sarebbe favorevole ad elevare il sussidio fino al massimo del 45 per cento della spesa.

Quindi per realizzare la proposta Marenghi, all'articolo 10, lettera b), bisognerebbe aggiungere una disposizione che stabilisca che questo sussidio può essere elevato fino al massimo del 45 per cento quando si tratti di opere che siano di particolare onerosità.

Questo dovrebbe essere il contenuto della nuova disposizione. Come ho già detto, il Ministro su questo punto è d'accordo, purché però si faccia presente che anche questa partecipazione dello Stato va contenuta nello stanziamento di 2 miliardi. Io userei una formula simile a quella che è stata usata nel decreto legislativo per la Puglia e la Lucania, che potrebbe all'incirca essere questa: « Il sussidio può essere elevato fino al 45 per cento della spesa quando le opere siano di particolare onerosità ».

Qualcosa di analogo è previsto nella legge per la valorizzazione della Sila attualmente in discussione presso l'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Il testo definitivo della modifica proposta dagli onorevoli Germani e Marenghi, i quali chiedono che si concreti in un articolo aggiuntivo che troverà collocazione dopo l'articolo 10, prendendo, quindi, il numero 10-*bis*, è il seguente:

« Il sussidio dello Stato nelle spese per le opere di miglioramento fondiario, di cui alle vigenti leggi, può essere elevato al 45 per cen-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

to della spesa quando le opere siano di particolare onerosità ».

Trattandosi, però, di una nuova norma dispositiva, ritengo sia più opportuno che essa, se approvata, divenga l'articolo 2 del disegno di legge.

La pongo, quindi, in votazione, nella formulazione testé letta.

(È approvata).

DE' COCCI, *Relatore*. Sarebbe opportuno anche, secondo quanto proposto dal Governo, inserire un altro articolo nel disegno di legge, così redatto:

« I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alla vendita con rateizzazione del pagamento del prezzo effettuato da società di bonifica comunque costituite ».

SCHIRATTI. Perché si usa la parola « società? ».

DE' COCCI, *Relatore*. Perché la legge 29 luglio 1949, n. 473, la quale estende i benefici di cui all'articolo 2 di questo decreto legislativo a tutti gli enti pubblici e a taluni enti di bonifica parla di « società costituite da tali enti ». Nell'applicazione della legge sono sorti dei dubbi di interpretazione e la Corte dei conti si è rifiutata di ratificare un decreto per una società di bonifica, danneggiando in tal modo l'acquirente. Su questa formulazione è d'accordo anche il Ministro per l'agricoltura.

GERMANI. Vi è una legge (che forse è precedente a quella accennata dall'onorevole relatore) la quale prevede la costituzione di società fra consorzi di bonifica per l'acquisto e la trasformazione dei terreni.

PRESIDENTE. Vi è già un precedente riferimento alle società fra consorzi. La legge 29 luglio 1949, n. 473, parla « dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, degli Enti di colonizzazione, dei consorzi di bonifica, delle società costituite da tali Enti... e di tutti gli altri Enti pubblici ». Sembra, però, che esistano pure società per azioni di bonifica. È necessario, quindi, non confondere la società fra consorzi di bonifica e la società privata di bonifica. A quest'ultima è necessario estendere i benefici del decreto legislativo che stiamo ratificando.

DE' COCCI, *Relatore*. Come ho già detto, anche il Ministro Segni è d'accordo che si chiarisca che i benefici della presente legge si applicano anche alle società per azioni di bonifica.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non dobbiamo confondere il concorso dello Stato previsto dal

decreto legislativo n. 114, che è limitato agli interessi sui mutui, col concorso contemplato dalla legge 29 luglio 1949, n. 473, relativa ai pagamenti rateizzati.

In definitiva, se modifichiamo il decreto legislativo n. 114, limitiamo il concorso dello Stato ai soli mutui, mentre la legge 29 luglio 1949, n. 473, estende il concorso dello Stato agli interessi dovuti al proprietario che vende con pagamento rateizzato.

DE' COCCI, *Relatore*. Io intendo riferirmi alle vendite con rateizzazione del pagamento.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Questo è fuori dalla nostra proposta. Noi invece vogliamo far sì che il venditore diventi mutuante. Se una persona vuole vendere e si accontenta di percepire in venti anni il pagamento, perché volete impedire il concorso dello Stato?

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 4 non sono comprese queste società, possiamo aggiungere un chiarimento e dire: « I benefici di cui all'articolo 4 » — del decreto legislativo che stiamo ratificando — « sono estesi anche alle società per azioni ».

Siccome pare che vi siano dei dubbi circa il godimento di questi benefici da parte delle società private, noi votiamo adesso che tali benefici siano estesi alle società private, senza preoccuparci della legge 29 luglio 1949, numero 473, che riguarda le vendite. Noi non vogliamo raggiungere l'obiettivo della legge 29 luglio 1949, ma vogliamo chiarire che anche alle società private per azioni competono i benefici di cui al decreto che vogliamo ratificare.

Nella interpretazione dell'articolo 4, sembra che la Corte dei conti, nel registrare i decreti, escluda le società per azioni. Si tratta, quindi, di chiarire un equivoco. Quindi si potrebbe anche dire « società comunque costituite » o « Enti comunque costituiti », creando così una norma interpretativa.

DE' COCCI. Insisto per l'inciso « vendite con rateizzazione ».

PRESIDENTE. Allora, andiamo fuori dai limiti.

MARTINO GAETANO. In questa stessa Commissione, circa i ruoli dei professori universitari, noi non accettammo una modifica estranea al decreto allora in esame in quanto derogava ad una norma di legge.

GERMANI. La legge 29 luglio 1949, n. 473, all'articolo 1 così dice: « L'Ente nazionale delle Tre Venezie, gli Enti di colonizzazione, i consorzi di bonifica integrale, nonché le società costituite da tali Enti a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1948,

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

n. 114, e tutti gli altri Enti pubblici sono ammessi a godere delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24 della legge 5 luglio 1928... ecc. ».

Ora, in questa sede, pare che il Ministro chieda che queste agevolazioni siano estese anche alle società per azioni di bonifica. Però, l'osservazione dell'onorevole Martino è importante, perché noi in questa sede siamo chiamati a ratificare un certo decreto, e viceversa estendiamo la ratifica ad un provvedimento che non ha lo stesso contenuto di questo stesso decreto. Possiamo farlo?

PRESIDENTE. Nel caso prospettato dall'onorevole Martino, la Commissione non approvò una modifica del Senato riguardante i professori universitari, perché si ritenne che una norma di deroga ad un articolo del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore non potesse trovare posto in sede di ratifica con modificazioni di un decreto legislativo.

Ad ogni modo la formula proposta dal Ministro è questa:

« I benefici previsti dalla presente legge sono estesi anche alle vendite con rateizzazione del pagamento del prezzo effettuato da società di bonifica comunque costituite ».

SCHIRATTI. Non trovo difficoltà ad approvarla.

GERMANI. Neanche io.

PRESIDENTE. Pongo, allora, in votazione l'articolo testé letto che, se approvato, costituirà l'articolo 3 del disegno di legge.

(È approvato).

DE' COCCI, Relatore. Partendo dal presupposto di non apportare radicali mutamenti al decreto legislativo testé esaminato, assieme ai colleghi Germani, Marengi, Ferraris e Titomanlio, propongo il seguente ordine del giorno:

« La Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, approvata con modifiche la ratifica del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114: « Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina »,

invita il Governo:

1°) ad adottare provvedimenti per il pronto e sollecito reperimento degli ulteriori fondi — almeno 50 milioni l'anno per trenta anni — necessari per rendere maggiormente operante il citato decreto legislativo soprattutto in considerazione dell'aumento del contributo statale nel pagamento degli interessi previsti nell'articolo 2 del citato decreto legislativo, dal 3 per cento al 4,50 per cento;

2°) ad invitare gli istituti di credito esercenti il credito agrario di miglioramento ad agevolare al massimo grado i coltivatori diretti nell'applicazione del citato decreto legislativo, in particolare procedendo all'effettuazione di appositi stanziamenti da erogarsi sotto il controllo degli Ispettorati agrari parlamentari;

3°) a promuovere al più presto organici e duraturi provvedimenti per la formazione e il consolidamento della piccola proprietà contadina ».

CANEVARI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno De' Cocci, Germani ed altri.

(È approvato).

Il disegno di legge testé esaminato sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità. (520-33).

MARTINO GAETANO. Chiedo lo stralcio del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, concernente la costituzione e l'ordinamento dell'Ente siciliano di elettricità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Martino di stralciare questo decreto legislativo.

(È approvata).

Il relativo disegno di legge assumerà il numero 520-33.

Discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844: Proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche Amministrazioni. (520-29).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sulla ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente proroga e modifica del decreto legislativo luogotenenziale

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni, di cui abbiamo approvato lo stralcio nella precedente seduta.

L'onorevole Titomanlio Vittoria, relatore, ha facoltà di riferire in proposito.

TITOMANLIO VITTORIA, Relatore. Ho chiesto lo stralcio e la ratifica con modificazioni di questo decreto legislativo per varie ragioni.

Si tratta dell'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni. L'articolo 1 di questo decreto stabilisce:

« La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese private, è prorogato fino al 31 dicembre 1949 ».

Sicché l'efficacia sarebbe scaduta ed è necessario procedere alla ratifica con modificazioni del decreto che, essendo sopraggiunto il blocco delle assunzioni, non si è reso operante. Soltanto l'Amministrazione della pubblica istruzione, per i fuori ruolo, per gli anni precedenti, ha applicato questo decreto, ma per l'ultimo periodo dell'anno scolastico del 1949-50 ha dovuto rendere operante la legge n. 1517 che dava la preferenza agli orfani ed alle vedove di guerra, cosicché tutti quelli che avrebbero dovuto essere beneficiati da questo decreto, in effetti non ne hanno ritratto giovamento.

Al Senato è in corso di esame la proposta di legge Piasenti e Ferrarese, ma l'approvazione di quella proposta è stata sospesa dovendo noi ratificare questo decreto legislativo. Però, mentre gli onorevoli Piasenti e Ferrarese hanno chiesto la proroga del decreto fino al 31 dicembre 1950, io propongo la proroga fino al 31 dicembre 1951.

Le precedenti proroghe risalgono al 1947 ed al 1949, cioè si è proceduto per bienni, per cui è opportuno prorogare il decreto fino al 1951; diversamente, quando il provvedimento sarà reso di pubblica ragione, la proroga sarà già scaduta.

Inoltre propongo di aggiungere all'articolo 2, in fine, le parole: « nonché ai mutilati e invalidi civili per fatti di guerra ». L'articolo 2 era così formulato:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e vedove dei caduti in guerra ».

Ora, se gli orfani e le vedove dei caduti in guerra sono stati danneggiati dal conflitto, a maggior ragione lo sono stati gli invalidi e i mutilati civili per fatti di guerra.

Ma, mentre per gli invalidi e i mutilati di guerra è stata approvata la legge 9 novembre 1949, n. 832, d'iniziativa del senatore Palermo, la quale modifica l'articolo 12 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per cui un mutilato o invalido di guerra può essere immesso in una delle varie amministrazioni dello Stato, alla categoria dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra non è stato concesso alcun beneficio.

Quali sono i benefici che si chiedono per questa categoria? Sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 453 del 1945 per le nomine ad impieghi non di ruolo presso le amministrazioni dello Stato, in base al quale il 50 per cento delle assunzioni veniva riservato ai mutilati e agli invalidi della guerra 1940-53 e della guerra di liberazione, nonché ai patrioti, reduci, deportati, ecc.

L'articolo 2 del medesimo decreto legislativo del 1945 dice: « Nei due anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, le imprese private, in qualsiasi forma costituite, che occupino oltre venti dipendenti, sono obbligate a dare impiego in misura del 50 per cento, nelle assunzioni di nuovo personale, alle categorie di persone indicate nell'articolo 1 ». Quindi si tratta di estendere questi benefici ai mutilati ed agli invalidi civili per fatti di guerra.

PRESIDENTE. Ho il dovere di informare che il Governo si è dichiarato favorevole alla proposta di legge degli onorevoli Piasenti e Ferrarese, analoga a questo provvedimento, la cui discussione al Senato è stata sospesa in attesa della ratifica del decreto legislativo che stiamo esaminando.

Pongo, anzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, è ratificato con la seguente modificazione: ».

(È approvata).

Pongo in votazione la sostituzione dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, con il seguente:

« I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 453, si applicano a tutti gli orfani e

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

vedove dei caduti in guerra, nonché ai mutilati e invalidi per fatti di guerra ».

(È approvata).

Avverto che tale modifica sarà contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge n. 520-29.

Pongo, ora, in votazione il seguente articolo 2:

« La efficacia delle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private è prorogata fino al 31 dicembre 1951 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Stralcio e discussione sulla ratifica del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e discussione sulla ratifica del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. (A. N. A. S). (520-31).

PRESIDENTE. Comunico che il ministro per i lavori pubblici ha proposto lo stralcio del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38.

Pongo in votazione questa proposta di stralcio.

(È approvata).

Avverto che il decreto legislativo testé stralciato verrà ratificato, unitamente al decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, già stralciato nella precedente seduta, col disegno di legge n. 520-31.

Il Ministro per i lavori pubblici propone di apportare una modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547. Tale articolo regola la composizione del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.; alla lettera *d*) attualmente così formulata: « dagli ispettori generali tecnici », si propone il seguente nuovo testo: « dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici ».

All'articolo 19, che regola la composizione del Comitato, alla lettera *c*): « dagli ispettori generali tecnici presenti in sede », si propone di aggiungere: « dal capo del servizio tecnico centrale » in modo che la lettera *c*) suoni così: « dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede ».

Qui si tratta della organizzazione degli uffici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali. Con tale modifica si coordina la dizione degli articoli 15 e 19 con le altre disposizioni del decreto (compresa la tabella *C* annessa al medesimo) ovviando ad una mera casuale omissione occorsa per il fatto che il capo del servizio tecnico centrale ha lo stesso grado gerarchico (*V*) che hanno gli ispettori generali tecnici.

Pongo, anzitutto, in votazione la consueta formula di ratifica:

« Il decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, è ratificato senza modificazioni ».

« Il decreto legislativo 17 aprile 1947, numero 547, è ratificato con le seguenti modificazioni: ».

(È approvata).

Pongo, quindi, in votazione la seguente modifica alla lettera *d*) dell'articolo 15:

« *d*) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici ».

(È approvata).

Pongo in votazione la seguente modifica alla lettera *c*) dell'articolo 19:

« *c*) dal capo del servizio tecnico centrale e dagli ispettori generali tecnici presenti in sede ».

(È approvata).

Vi sono, ora, proposte di modifica alla lettera *a*) dell'articolo 32. Nel testo vigente l'articolo 32, alla lettera *a*), così suona:

« *a*) sino al massimo della metà; mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo attualmente in servizio presso l'Azienda di cui al secondo comma del precedente articolo 27 i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie nel ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno per i tecnici sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali; per il personale amministrativo e contabile sulle materie previste rispettivamente dal regolamento per il perso-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

nale dell'Amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici e dal regio decreto 30 maggio 1932, n. 680. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere. I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle commissioni di cui al precedente articolo 29; ».

Il Ministro propone di modificarlo in tal senso:

« a) sino al massimo della metà, mediante appositi concorsi per titoli ed esami ai quali sono ammessi gli impiegati non di ruolo attualmente in servizio presso l'Azienda, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, all'atto del concorso, nell'Amministrazione dei lavori pubblici per l'ammissione nel ruolo cui aspirano e prestino ininterrotto lodevole servizio con funzioni proprie del ruolo medesimo da data anteriore al 10 giugno 1940, ovvero siano combattenti, invalidi di guerra e categorie equiparate e prestino tale servizio da almeno due anni alla data del bando di concorso. L'esame di concorso consiste in una prova scritta ed una orale che verteranno:

1°) per i tecnici sulla costruzione di ponti, strade e tecnica delle pavimentazioni stradali;

2°) per il personale amministrativo di gruppo A e per quello contabile sulle materie previste dalle norme vigenti all'atto del concorso per il corrispondente personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

3°) per il personale amministrativo di gruppo B sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto privato ed amministrativo; b) nozioni sui servizi e sulla legislazione dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.; c) nozioni di contabilità generale ed amministrativa del patrimonio dello Stato. Per la prova scritta la Commissione esaminatrice stabilirà, in conformità delle vigenti disposizioni, una terna di temi per ciascuna delle singole materie e tra quelli estratti il candidato sceglierà quello da svolgere.

« I posti saranno conferiti in base a graduatoria di merito formata dalle Commissioni di cui al precedente articolo 29 ».

La modifica proposta per la lettera a) dell'articolo 32, consistente nella eliminazione delle parole: « di cui al secondo comma del precedente articolo 27 », implica l'ammissi-

bilità al concorso del personale assunto prima del 10 giugno 1940 non dalla cessata A.A.S.S. bensì da altre amministrazioni statali, nonché del personale assunto per i servizi della viabilità statale nel periodo intercorrente tra la soppressione della A.A.S.S. e la istituzione della A.N.A.S. e che abbia titolo per parteciparvi, per essere combattenti, invalidi di guerra, ecc.

La modifica è giustificata dalla considerazione che occorre, per evitare una palese iniquità, eliminare ogni dubbio sull'ammissibilità del concorso in parola, insieme con tutti gli avventizi non contrattisti, comunque in servizio presso l'A.N.A.S. aventi i requisiti richiesti:

a) dei contrattisti della cessata A.A.S.S. che non abbiano potuto partecipare all'inquadramento di cui all'articolo 29 per avere un contratto di data posteriore al 10 giugno 1940, i quali non possono non avere una anzianità superiore a quella di molti degli avventizi di cui sopra, considerato che i contratti poterono essere stipulati soltanto fino al 23 dicembre 1944, data di entrata in vigore del decreto 29 settembre 1944 soppressivo della A.A.S.S. (tali contratti riguardano però personale che era in servizio prima del 1940);

b) degli impiegati, assunti anche dopo il 10 giugno 1940, che abbiano titolo a partecipare agli esami per la minore anzianità loro richiesta essendo combattenti, invalidi di guerra, ecc., in quanto diversamente, se cioè fosse necessaria l'anzianità 10 giugno 1940, la preferenza che la legge ha dato a tali categorie non troverebbe pratica applicazione;

c) degli impiegati attualmente in servizio all'A.N.A.S. che furono inizialmente assunti in epoca anteriore al 10 giugno 1940, allorché a cura della cessata A.A.S.S. benché per conto di altre amministrazioni statali (Ministero dell'Africa Italiana e Sottosegretariato per l'Albania), vennero organizzati i servizi delle grandi costruzioni stradali in Africa Orientale e in Albania.

Con l'occasione, è necessario integrare una lacuna delle vigenti disposizioni, precisando le materie di esame per l'ammissione al ruolo amministrativo di gruppo B per i quali non si può fare riferimento a norme del Ministero dei lavori pubblici, dato che presso questa Amministrazione non esiste un ruolo del genere.

Pongo allora in votazione la modifica alla lettera a) del primo comma dell'articolo 32, nel testo già letto.

(È approvata).

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

Passiamo all'articolo 34. Il testo vigente è così formulato:

« Al personale di ruolo dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, si applicano tutte le disposizioni vigenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati dello Stato, salvo le deroghe risultanti dal presente decreto ».

Il Ministero propone di aggiungere il seguente comma:

« Le norme di carriera del personale dei ruoli tecnici dell'Azienda saranno determinate da apposito regolamento; fino a quando questo non sarà emanato si applicheranno al personale stesso le disposizioni concernenti il personale degli analoghi ruoli dell'Amministrazione dei lavori pubblici ».

Col comma aggiunto intendesi ovviare ad una omissione del decreto, rendendo anche in questo, come in parecchi altri casi, applicabili per l'A.N.A.S., le norme vigenti per l'Amministrazione dei lavori pubblici, e consentendo così all'A.N.A.S. medesima di effettuare le promozioni dei propri tecnici anche in pendenza della emanazione del regolamento, dalla quale non può prescindere giusta l'articolo 25 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 (stato giuridico degli impiegati dello Stato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dal Ministero.

(E approvato).

Passiamo all'articolo 36. Il primo comma del testo vigente è così formulato:

« Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella E allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella F allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato

III al decreto medesimo sono sopresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri ».

Il Ministero propone di aggiungere il seguente comma, dopo il primo:

« Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile; per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell'articolo 4, quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395 ».

Il personale dei capi cantonieri in servizio al 20 agosto 1946 è stato inquadrato, in virtù del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486, fra gli agenti tecnici dell'Amministrazione dello Stato.

In virtù sempre delle disposizioni legislative sopra menzionate, il personale stesso venne diviso in due categorie: capi cantonieri di prima classe e capi cantonieri di seconda classe, e dalla detta data 20 agosto 1946 furono stabilite, per tali categorie, apposite tabelle di stipendi corrispondenti a quelle rispettivamente dei capi agenti tecnici e degli agenti tecnici.

Per l'inquadramento di tale personale nelle due distinte classi, furono stabiliti dal legislatore dei particolari requisiti e mentre per l'assegnazione nella categoria più bassa, capi cantonieri di seconda classe, fu richiesta la sola presenza in servizio alla data del 20 agosto 1946, per l'altra più elevata, capi cantonieri di prima classe, furono richiesti 12 anni di servizio nel grado prima esistente di capo cantoniere e cinque di qualifica di ottimo.

A seguito delle sopracitate disposizioni, l'A.N.A.S. dispose, in un primo tempo, l'inquadramento di tutta la categoria dei capi cantonieri in servizio alla sopradetta data 20 agosto 1946 come capi cantonieri di seconda classe e successivamente l'inquadramento come capi cantonieri di prima classe di quel personale che si trovasse in possesso dei requisiti prescritti.

Per l'inquadramento del detto personale a capi cantonieri di seconda classe, pur trattandosi di un passaggio *ope legis* di tutta la categoria, dovendosi peraltro variare le misure delle retribuzioni per effetto delle nuove tabelle, fu necessario precisare agli uffici provinciali del tesoro le nuove retribuzioni in sostituzione di quelle pagate prima al perso-

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

nale nella sua qualifica di salariato, e perciò fu emesso apposito decreto.

Successivamente, per effetto del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, tutto il restante personale dei cantonieri (cantonieri scelti, cantonieri, allievi cantonieri) fu inquadrato, con decorrenza 29 maggio 1948, nella categoria degli agenti subalterni, ed in essa vennero pure inseriti i capi cantonieri di prima e seconda classe già precedentemente equiparati agli agenti tecnici.

Con lo stesso decreto furono stabilite anche le nuove tabelle delle retribuzioni da assegnare al personale in questione; per i capi cantonieri le misure corrispondevano a quelle già precedentemente loro attribuite come agenti tecnici, per il restante personale, salvo lievi ritocchi di arrotondamento, le misure corrispondevano a quelle che erano già in vigore quando esso apparteneva alla categoria dei salariati.

Attenendosi allo stesso criterio già adottato, secondo si è detto, nell'inquadramento dei capi cantonieri, come agenti tecnici, anche nell'inquadramento come agenti subalterni, l'Amministrazione ha fatto luogo all'assegnazione degli stipendi nuovi, tenendo conto degli anni di servizio prestati nella qualifica precedente e pertanto sono stati mantenuti gli stessi aumenti periodici di stipendio già goduti, dando corso ai successivi se questi si sono nel frattempo maturati.

Senonché la Corte dei conti ha rilevato che non essendosi la legge, sia quella istitutiva dell'A.N.A.S. n. 38 che quella modificatrice n. 547, espressa in alcun modo riguardo al riconoscimento dell'anzianità prestata nella qualifica di salariati, il personale, sia dei capi cantonieri che quello degli agenti tutti, avrebbe dovuto essere assegnato, in applicazione del regio decreto 26 luglio 1925, articolo 1, alla retribuzione iniziale della nuova tabella degli stipendi, con l'assegnazione, ove se ne verificasse il caso, di un assegno personale non utile a pensione da riassorbirsi nei successivi aumenti.

L'omissione del legislatore pertanto porterebbe grave danno economico alla categoria, e soprattutto ai più anziani che prima di poter ottenere la stessa misura di retribuzione già goduta prima del passaggio, dovrebbero attendere 12 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso; inoltre nella liquidazione del trattamento di quiescenza quelli che venissero collocati a riposo posteriormente alle entrate in vigore dei suddetti decreti legislativi verrebbero a percepire, in

confronto a quelli collocati a riposo anteriormente alle accennate date, un trattamento di gran lunga inferiore.

Ritenendo perciò che l'intenzione del legislatore, nel passaggio della categoria dai salariati ad agenti subalterni, non sia stata quella di nuocere alla medesima, si propone di modificare l'articolo al fine di parificare il trattamento economico da attribuire al personale stesso.

Pongo allora in votazione il comma aggiuntivo dell'articolo 36.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 40 che concerne la composizione delle entrate ordinarie dell'Azienda. Le lettere *e*) ed *f*) di tale articolo nel testo vigente sono così formulate:

« *e*) dai canoni ed altre somme dovute per le licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali a norma del presente decreto;

« *f*) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dell'eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo articolo 47; ».

Il Ministero propone di modificarle in questo senso:

« *e*) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;

« *f*) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalle vendite dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dall'eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo articolo 47; ».

La modifica alla lettera *e*), consistente nella soppressione delle parole « a norma del presente decreto », è proposta in quanto togliendole la portata della norma non risulta menomamente variata, mentre mantenendole si lascia aperto l'adito ad eventuali dubbi circa l'estensione della norma, sulla quale, peraltro, non si possono ovviamente ammettere limitazioni.

La modifica alla lettera *f*) consiste nella sostituzione di « dall », e « dell » innanzi alle parole « eventuale alienazione »: trattasi, come

COMMISSIONE SPECIALE (RATIFICA DECRETI) — SEDUTA DEL 2 MARZO 1950

è evidente, della correzione di un errore materiale occorso nella stesura del testo del decreto.

Pongo in votazione le modifiche proposte dal Ministero e che testé ho letto.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge testé esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, concernenti provvidenze a favore della piccola proprietà contadina » (520-19):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 844, concernente la proroga e modifica del decreto legislativo luogotenente

ziale 4 agosto 1945, n. 453, per l'assunzione obbligatoria dei reduci nelle pubbliche amministrazioni » (520-29):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	23
Voti contrari	1

(La Camera approva).

« Ratifica, senza modificazioni, del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 547, concernenti l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali » (520-31):

Presenti e votanti	24
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno partecipato alla votazione:

Ambrosini, Angelini, Basile, Belliardi, Berti Giuseppe fu Angelo, Cappugi, Carpano Maglioli, Cerabona, Chatrian, De' Cocci, Delli Castelli Filomena, De Michele, Fabriani, Ferraris, Germani, Giordani, Marengi, Martino Gaetano, Migliori, Pajetta Gian Carlo, Pirazzi Maffiola, Resta, Spoleti e Titomanlio Vittoria.

La seduta termina alle 14.